

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

*Approvato dalla Giunta comunale
con Deliberazione n. in data*

INDICE

Titolo I . NORME GENERALI

Articolo 1. Il Regolamento comunale disciplinante i servizi scolastici, extrascolastici ed educativi integrativi

Articolo 2. Oggetto dei servizi educativi integrativi

Titolo II. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 3. Modalità di gestione dei servizi educativi integrativi

Articolo 4. Calendario di apertura e orari di ingresso, permanenza e uscita dei servizi educativi integrativi

Articolo 5. Requisiti minimi per l'attivazione dei servizi educativi integrativi

Titolo III. UTENZA E ACCESSO

Articolo 6. Destinatari dei servizi educativi integrativi

Articolo 7. Criteri di accesso ai servizi educativi integrativi

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Articolo 9. Tariffe di fruizione dei servizi educativi integrativi

Articolo 10. Norme comportamentali

Titolo IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12. Norme transitorie

Articolo 13. Pubblicità e controllo

Articolo 14. Rinvio

Titolo I

NORME GENERALI

Articolo 1

Regolamento comunale disciplinante i servizi scolastici, extra-scolastici ed educativi integrativi

1. Con propria Deliberazione n. 43 in data 12.07.2012, il Consiglio comunale di Trofarello ha approvato un apposito “Regolamento dei servizi scolastici, extra-scolastici ed educativi integrativi” che definisce i principi generali per l’organizzazione, l’accesso, la gestione, il funzionamento, la vigilanza e il controllo dei servizi scolastici, extrascolastici ed educativi integrativi forniti dal Comune di Trofarello agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale.

2. I servizi scolastici, extrascolastici ed educativi integrativi disciplinati dal suddetto “Regolamento” sono:

- il servizio di accompagnamento degli utenti dello scuolabus;
- i servizi di pre-scuola, di post-scuola e di dopo scuola;
- il servizio di assistenza alla mensa scolastica;
- i servizi educativi integrativi, comprendenti lo studio assistito e il sostegno didattico teso al recupero scolastico;
- il servizio ricreativo ed educativo estivo, altrimenti noto come “centri estivi”.

3. Il comma 1 dell’articolo 4 del sopra richiamato “Regolamento”, in particolare, demanda all’Organo esecutivo comunale l’emanazione e l’approvazione di appositi provvedimenti disciplinanti le modalità di funzionamento dei servizi scolastici, extrascolastici ed educativi integrativi, così come declinate al successivo comma 2 del già richiamato articolo 4.

Articolo 2

Oggetto dei servizi educativi integrativi

1. I servizi educativi integrativi istituiti dal Comune di Trofarello comprendono lo studio assistito, e il sostegno didattico teso al recupero scolastico degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi”.

2. I servizi educativi integrativi promossi dal Comune di Trofarello assolvono ad una duplice funzione – formativa e di utilità sociale – e sono finalizzati, tra l’altro, a:

- prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione scolastica,
- sopperire ad eventuali lacune formative e cognitive, adottando idonei strumenti
- compensativi e specifici accorgimenti didattici,
- ampliare le conoscenze e le competenze cognitive e valoriali,
- fornire un valido supporto allo sviluppo delle autonomie, della socializzazione e della

- comunicazione,
- accrescere le capacità critiche e di riflessione,
- promuovere il cambiamento responsabile e consapevole dei comportamenti e degli stili di vita,
- fornire un sostegno concreto nella conduzione della vita familiare, garantendo l'ampliamento del tempo-scuola agli alunni della scuola secondaria di primo grado che necessitino di prolungare la loro permanenza presso la scuola anche fuori dall'orario scolastico programmato, in fascia pomeridiana.

3. Le attività proposte nell'ambito dei servizi educativi integrativi, che consistono nell'adozione di specifici metodi didattici di sostegno allo studio e all'apprendimento, sono improntate alla trasmissione di precisi valori educativi, quali: la fiducia in se stessi e l'autostima; la crescita del senso di responsabilità, del senso critico e dell'autonomia di azione e di pensiero; l'autoregolazione; la motivazione intrinseca nei confronti dell'apprendimento; il rispetto delle regole del gruppo e la capacità di mettersi in relazione e collaborare con l'altro.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Modalità di gestione dei servizi educativi integrativi

1. I servizi educativi integrativi possono essere gestiti dal Comune in forma diretta, in affidamento a terzi o mediante altre forme previste dalla legge; in ogni caso la scelta gestionale risponde prioritariamente a criteri di qualità, efficienza, efficacia ed economicità dei servizi stessi.

2. Il controllo sulla gestione e sul funzionamento dei servizi educativi integrativi sono di competenza del Servizio Scolastico e socio-culturale del Comune, cui sono demandati, oltre ai compiti declinati al comma 2 dell'articolo 3 del già richiamato "Regolamento dei servizi scolastici, extra-scolastici ed educativi integrativi", anche l'individuazione degli spazi specifici – all'interno dei plessi scolastici o in eventuali altre sedi – in cui attivare e far svolgere i servizi, in base alle effettive istanze dei potenziali utenti, nonché la risoluzione di ogni imprevisto gestionale che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dei servizi stessi.

Articolo 4

Calendario di apertura e orari di ingresso, permanenza e uscita dei servizi educativi integrativi

1. Il calendario di apertura dei servizi educativi integrativi organizzati dal Comune coincide con quello scolastico, annualmente varato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale del Piemonte, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, art. 138, comma 1, lettera d).

2. I servizi educativi integrativi erogati dal Comune e rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado "Giacomo Leopardi" sono attivati, di norma, e comunque dopo consultazione con la Direzione didattica dell'Istituto comprensivo di Trofarello, con l'inizio delle attività didattiche ed educative a tempo pieno, e fino alla quart'ultima settimana (inclusa) del calendario scolastico, con le seguenti modalità:

- due ore, da collocarsi nella fascia pomeridiana in due giorni settimanali da concordare con l'Istituzione scolastica autonoma, in modo da non sovrapporsi ai giorni in cui la stessa Istituzione scolastica prevede di collocare i rientri per l'effettuazione di attività didattiche, anche complementari, o agonistico-sportive.

3. I servizi educativi integrativi non sono erogati nei giorni di interruzione delle attività didattiche ed educative.

Articolo 5

Requisiti minimi per l'attivazione dei servizi educativi integrativi

1. I servizi educativi integrativi erogati dal Comune sono attivati annualmente solo nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di quindici utenti iscritti. Non è fissato alcun limite massimo alle iscrizioni.

2. Nell'ottica di fornire servizi efficienti e capaci di corrispondere appieno alle istanze degli utenti, il Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune, nell'ambito delle competenze assegnategli dal comma 2 del precedente articolo 3, potrà valutare eventuali difformità rispetto a quanto sancito nel presente articolo ed attuare, anche in deroga a quanto stabilito dallo stesso, le soluzioni operative che si rendessero necessarie.

Titolo III

UTENZA E ACCESSO

Articolo 6

Destinatari dei servizi educativi integrativi

1. I servizi educativi integrativi forniti dal Comune sono rivolti agli alunni frequentanti le scuole pubbliche presenti sul territorio trofarellese, nella fattispecie, la scuola secondaria di primo grado "Giacomo Leopardi".

Articolo 7

Criteri di accesso ai servizi educativi integrativi

1. Sono ammessi ai servizi educativi integrativi gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado, per un numero massimo di venticinque utenti per ogni operatore previsto (in caso di presenza di uno o più minori diversabili o con certificate esigenze educative speciali, il rapporto numerico sarà adeguatamente ridotto previa apposita valutazione operata dal Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune in raccordo con il gestore del servizio). Tale rapporto potrà essere elevato solo in caso di esigenze straordinarie e per un lasso temporale limitato, decorso il quale si dovrà ritornare al rapporto prefissato

2. Le istanze di iscrizione ai servizi educativi integrativi devono essere inoltrate al gestore entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Ulteriori indicazioni inerenti la tempistica, i termini e le modalità di iscrizione, così come la documentazione necessaria a corredo dell'istanza di ammissione, sono annualmente stabilite dal Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune, che

potrà delegare a terzi, in caso di gestione in affidamento o mediante altre forme previste dalla legge, così come previsto al precedente comma 1 dell'articolo 3, i seguenti compiti:

- comunicare ai potenziali utenti la tempistica, le modalità di iscrizione e la documentazione necessaria a corredo dell'istanza di ammissione, così come stabilite dal Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune;
- occuparsi di raccogliere le adesioni ai servizi educativi integrativi, distribuendo nel plesso scolastico coinvolto appositi moduli d'iscrizione predisposti dal Settore/Servizio/Ufficio del Comune e/o dalla ditta stessa;
- illustrare ai potenziali utenti le modalità organizzative dei singoli servizi;
- compilare i registri giornalieri delle presenze;
- informare i potenziali utenti sulle tariffe applicate per la fruizione dei servizi e sulle modalità di pagamento, così come prescritte dal presente provvedimento;
- incassare e introitare direttamente le quote di fruizione dei servizi educativi integrativi che comportano una compartecipazione ai costi da parte delle famiglie, come meglio precisato al successivo articolo 9.

3. Il modulo di iscrizione ai servizi educativi integrativi dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e presentato da uno degli esercenti la patria potestà o da chi ha il minore in affidamento familiare; il modulo di iscrizione conterrà anche l'impegno da parte della famiglia dell'alunno/a fruitore del servizio scelto ad effettuare regolarmente il pagamento delle quote di compartecipazione prefissate nonché l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente provvedimento.

4. Le domande di iscrizione ai servizi educativi integrativi presentate fuori termine o in corso di anno scolastico dovranno essere debitamente motivate e saranno valutate caso per caso dall'eventuale gestore esterno del servizio, in stretto raccordo con il Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune.

5. La domanda di accesso ai servizi educativi integrativi si considera immediatamente accettata, salvo specifica comunicazione contraria da parte del gestore esterno del servizio e/o del Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune.

6. È possibile usufruire dei servizi educativi integrativi in forma ridotta o parziale, ossia per un solo rientro pomeridiano, anziché i due previsti, o per un solo quadrimestre, anziché per l'intero anno scolastico, previa debita e motivata comunicazione all'atto dell'iscrizione. La frequenza parziale comporta l'applicazione di una tariffa ridotta proporzionale all'effettiva fruizione del servizio, come meglio esplicitato al successivo articolo 9. I giorni di rientro dovranno essere individuati al momento dell'iscrizione.

7. I servizi si intendono richiesti per tutta la durata dell'anno scolastico o per un solo quadrimestre – a seconda dell'opzione espressa dall'utente all'atto dell'iscrizione –, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'eventuale gestore esterno degli stessi e, per conoscenza, al Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune. La disdetta e/o la mancata tempestiva comunicazione della rinuncia ai servizi, anche in caso di non frequenza, comporta l'addebito per intero della tariffa. La disdetta non dà diritto al rimborso della quota parte eventualmente già pagata e non fruita

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali e sensibili raccolti con la domanda di iscrizione saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente all'attività di iscrizione e gestione dei servizi oggetto del presente provvedimento utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Inoltre, tali dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell'attività di iscrizione e gestione dei servizi in oggetto. Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche l'inevitabile impossibilità da parte del Comune o di eventuali gestori esterni di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei genitori, conseguenti al loro eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

Articolo 9

Tariffe di fruizione dei servizi educativi integrativi

1. Per la fruizione dei servizi educativi integrativi è prevista una compartecipazione ai costi da parte degli utenti, comprendente anche l'eventuale servizio di assistenza alla mensa scolastica, da quantificarsi basandosi sull'applicazione dell'ISEE secondo i parametri definiti nella tabella sotto riportata:

	Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia	Quarta fascia	Quinta fascia
TARIFFA APPLICATA	€ 200,00	€ 170,00	€ 125,00	€ 85,00	€ 50,00
	TARIFFA MASSIMA	PARI A 85% TARIFFA MAX	PARI A 63% TARIFFA MAX	PARI A 43% TARIFFA MAX	PARI A 25% TARIFFA MAX
SOGLIE ISEE	da € 25.000,01 in poi	da € 20.000,01 a € 25.000,00	da € 15.000,01 a € 20.000,00	da € 9.000,01 a € 15.000,00	da € 0,00 a € 9.000,00

Si precisa che, in caso di frequenza in forma ridotta o parziale, ossia per un solo rientro pomeridiano, anziché i due previsti, o per un solo quadrimestre, anziché per l'intero anno scolastico, verrà applicata una tariffa proporzionale all'effettiva fruizione del servizio, pari al 50% (cinquanta per cento) della tariffa applicata di riferimento.

Si precisa, altresì, che la natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione dei servizi educativi integrativi. I giorni di assenza, pertanto, non danno diritto a sconti sulla tariffa o a rimborsi di qualsiasi natura.».

2. Il pagamento della quota di contribuzione annua per la fruizione dei servizi educativi integrativi dovrà essere versata, secondo le forme e le modalità operative comunicate all'atto dell'iscrizione dall'eventuale gestore esterno dei servizi e/o dal competente Settore/Servizio/Ufficio del Comune, in due rate, la prima entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e la seconda entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue una diffida a provvedere tempestivamente all'adempimento dovuto. In assenza di regolarizzazione della posizione contributiva, saranno disposti dall'eventuale gestore esterno dei servizi e/o dal competente Settore/Servizio/Ufficio del Comune la sospensione dal servizio e il

recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo coattivo le relative somme o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.

In caso di morosità, non saranno comminate ammende, ma si procederà prima alla sospensione e, in caso di persistenza dell'insolvenza, all'espulsione dal servizio.

3. La riscossione della tariffa può essere effettuata direttamente dal Comune o, in caso di affidamento a terzi dei servizi, dal gestore, secondo le modalità fissate dal gestore stesso, in accordo con il preposto Settore/Servizio/Ufficio del Comune

Articolo 10

Norme comportamentali

1. Gli utenti dei servizi educativi integrativi dovranno attenersi a norme comportamentali improntate alla buona educazione, alla pacifica convivenza e al rispetto reciproco. In particolare, dovranno mantenere un comportamento disciplinato e corretto nei confronti degli altri fruitori e degli operatori addetti alla gestione dei servizi stessi, nonché riguardoso verso la struttura scolastica e il materiale utilizzato per lo svolgimento di attività formative e/o di supporto all'attività didattica o di laboratorio.

Gli utenti non dovranno pertanto:

- esprimersi con termini o frasi volgari,
- spingersi o aggredirsi o rincorrersi anche solo per gioco,
- imbrattare pavimenti, sanitari o altro,
- scrivere sui banchi, sui muri o sulle porte,
- appropriarsi di oggetti in dotazione degli operatori dei servizi educativi integrativi per l'effettuazione di attività formative e/o di supporto all'attività didattica o di laboratorio,
- arrecare danno a tutto ciò che si trova all'interno del perimetro scolastico.

2. Nel caso in cui un utente dei servizi educativi integrativi non osservi le norme comportamentali di cui al precedente comma o tenga ripetutamente, nei confronti degli altri fruitori e/o degli operatori addetti alla gestione dei servizi stessi, un atteggiamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, il/la responsabile dell'eventuale ditta esterna cui è affidata la gestione dei servizi e il/la responsabile del competente Settore/Servizio/Ufficio del Comune possono adottare i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale con avviso informale alla famiglia,

b) avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto del/la figlio/a,

c) sospensione dall'utilizzo dei servizi per un determinato periodo,

d) interruzione ed estromissione definitiva dalla fruizione dei servizi (solo in caso di persistenza del comportamento anzidetto).

Il periodo di sospensione sarà concordato tra i genitori, il/la responsabile dell'eventuale ditta esterna cui è affidata la gestione dei servizi e il/la responsabile del Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune. Nel caso in cui i genitori non si presentino alla convocazione inviata dal/dalla responsabile dell'eventuale ditta esterna cui è affidata la gestione dei servizi, lo/la stesso/a, in accordo con il/la responsabile del Servizio Scolastico e Socio-culturale del Comune, procederà d'ufficio a comminare la sospensione.

La sospensione sarà valida per tutto il periodo ritenuto necessario e comunque comunicato per iscritto alla famiglia.

La sospensione temporanea o l'estromissione permanente dai servizi non danno diritto alla restituzione della retta pagata né ad alcun rimborso anche parziale del costo sostenuto.

Articolo 11

Responsabilità

1. Gli esercenti la patria potestà sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti minori causati, per fatto proprio o per negligenza, alla struttura, a terzi, a se stessi durante la permanenza presso i servizi educativi integrativi.
2. Per la responsabilità del Comune, in caso di gestione diretta, si rinvia alla normativa contenuta nel Codice civile e alle disposizioni di legge in materia. In caso di esternalizzazione, i gestori incaricati dei servizi educativi integrativi provvedono a stipulare apposite assicurazioni di responsabilità civile esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Norme transitorie

1. Le presenti modalità di funzionamento dei servizi educativi integrativi, che sostituiscono ed abrogano le precedenti regolamentazioni che disciplinavano detti servizi, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", entreranno in vigore contestualmente alla deliberazione della Giunta comunale di cui fanno parte integrante e sostanziale.
2. Il termine ultimo stabilito per l'inoltro delle iscrizioni, di cui al precedente articolo 7, comma 2, non si applica per l'anno scolastico 2012-2013 e si deve intendere procrastinato fino al 15 ottobre 2012.

Articolo 13

Pubblicità e controllo

1. Le presenti modalità di funzionamento dei servizi educativi integrativi vengono approvate e pubblicizzate secondo la normativa in vigore.

2. Gli atti relativi alla gestione dei servizi educativi integrativi sono pubblici; ad essi si applicano le norme sulla trasparenza degli atti amministrativi ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Rinvio

1. Per quanto non previsto nelle presenti modalità di funzionamento dei servizi educativi integrativi, si rimanda alla vigente normativa in materia di organizzazione e gestione di servizi scolastici, extra-scolastici ed educativi integrativi, e, in particolare, al “Regolamento dei servizi scolastici, extra-scolastici ed educativi integrativi” di cui al precedente articolo 1.